CAMERA DEI DEPUTATI N. 5288

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 novembre 1990 (Stampato n. 2330)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(GAVA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE

(FORMICA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BATTAGLIA)

E COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

(MAMMÌ)

—

Disposizioni per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 29 novembre 1990

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di somme in lire o in valute estere, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è superiore a lire 20 milioni, deve essere eseguito con uno dei seguenti mezzi:

a) assegno bancario o postale recante l'indicazione completa delle generalità o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

b) assegno circolare non trasferibile e titoli similari;

c) carta di credito o di pagamento;

d) ordine di pagamento per il tramite degli intermediari abilitati indicati nel decreto di cui all'articolo 3, comma 2;

e) altri mezzi equivalenti fissati con decreto del Ministro del tesoro comunicato al Parlamento.

2. Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di titoli al portatore denominati in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è superiore a lire 20 milioni, deve essere effettuato presso gli intermediari abilitati indicati nel decreto di cui all'articolo 3, comma 2, e con le modalità stabilite con lo stesso decreto.

3. Il disposto dei commi 1 e 2 non si applica a:

a) pagamenti relativi all'esecuzione di decisioni giudiziarie o di lodi arbitrali depositati;

b) trasferimenti connessi con l'adempimento di obbligazioni legali derivanti dal diritto di famiglia;

c) operazioni in cui intervengano intermediari abilitati, nonché trasferimenti tra gli stessi, dai medesimi effettuate in proprio o per il tramite di vettori specializzati.

4. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti.

ART. 2.

1. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, procedono all'identificazione dei soggetti che effettuano le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1, secondo le modalità stabilite dall'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

ART. 3.

1. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha facoltà, con proprio decreto, di modificare il limite indicato nell'articolo 1.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede, inoltre, con proprio decreto, ad individuare gli intermediari abilitati al pagamento e ad emanare disposizioni applicative delle presenti norme, ivi incluse quelle relative alle modalità di individuazione dei suddetti intermediari, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

3. Per le materie riguardanti gli uffici postali, le disposizioni di cui al comma 1 devono essere emanate d'intesa con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

ART. 4.

1. Alle infrazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25 per cento dell'importo trasferito in violazione della presente legge.

2. Alle infrazioni delle disposizioni di cui all'articolo 2 e di quelle impartite con i decreti previsti dall'articolo 3 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 25 per cento dell'importo dell'operazione.

3. I funzionari delle amministrazioni pubbliche e gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, che hanno notizia delle infrazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni, ne riferiscono, entro trenta giorni, al Ministro del tesoro per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dagli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento dell'importo dell'operazione.

5. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere della commissione prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Il Ministro del tesoro si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi per verificare l'osservanza, da parte degli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, delle norme in tema di trasferimento dei valori di cui alle presenti disposizioni; a tal fine impartisce direttive all'Ufficio medesimo per la raccolta, anche diretta, nei riguardi dei predetti intermediari, di informazioni idonee all'espletamento di analisi statistiche. I sopralluoghi ispettivi nei riguardi degli altri soggetti che effettuano le operazioni di trasferimento di

cui all'articolo 1 sono di competenza del Nucleo speciale di polizia valutaria.

7. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cui confronti sia stata effettuata contestazione di infrazione alle disposizioni della presente legge sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi sino alla definizione del procedimento.

8. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cui confronti sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in base al presente articolo, sono conservati nel sistema informativo dell'Ufficio italiano dei cambi per il periodo di cinque anni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 5 o dalla dichiarazione di estinzione dell'illecito, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Qualora le irregolari operazioni di trasferimento di valori siano state effettuate per il tramite di enti creditizi ovvero di altri intermediari abilitati iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa, i provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge sono comunicati alla Banca d'Italia, alle autorità governative vigilanti ed agli ordini professionali per le iniziative di rispettiva competenza.

10. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

11. Il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma 5.